



Emanato con Decreto Rettorale n. 342/AG del 01 febbraio 2013

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA**

ART. 1 - IL DIPARTIMENTO

1.1 GENERALITÀ E OBIETTIVI

- 1.1.1 L'obiettivo generale del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, in seguito DEIB, è contribuire, attraverso la propria attività scientifica e didattica, all'avanzamento delle scienze, delle metodologie e delle tecnologie e allo sviluppo delle applicazioni nei campi dell'automatica, della bioingegneria, dell'elettronica, dell'informatica, dell'ingegneria elettrica, delle telecomunicazioni e nei settori affini per contenuti e/o per metodi, nonché allo sviluppo delle corrispondenti competenze per le attività didattiche in tutto l'Ateneo. Il DEIB mira a essere riconosciuto come istituzione scientifica di assoluto riferimento, impegnata nella ricerca, nella formazione e trasferimento tecnologico di punta in tutti i settori di competenza.
- 1.1.2 All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento il DEIB si articola in Sezioni la cui organizzazione è precisata all'Art. 3.1 e successivi del presente regolamento.
- 1.1.3 Il progetto scientifico del DEIB, che nelle sue linee generali è definito all'Art. 1.1.1, è dettagliato in un documento che è predisposto triennialmente dal Direttore coadiuvato dalla Commissione Scientifica (Artt. 3.4 e successivi), approvato dal Consiglio di Dipartimento e inviato all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza, come specificato ai successivi Artt. 2.1.3 e 2.2.9). Il progetto scientifico indica gli obiettivi che il Dipartimento intende perseguire nel breve, medio e lungo periodo e le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi stessi.
- 1.1.4 Il Dipartimento è dotato di autonomia organizzativa e gestionale, nei limiti fissati dalla regolamentazione vigente.

1.2 COMPETENZE

Il Dipartimento:

- 1.2.1 supporta il Senato Accademico nell'elaborazione del piano triennale di sviluppo dell'Ateneo;
- 1.2.2 svolge attività di ricerca e consulenza sulla base di contratti e convenzioni, nonché attività di trasferimento tecnologico, prova e certificazione.
- 1.2.3 promuove e coordina l'attività di ricerca anche interdipartimentale e interuniversitaria, ferma restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore;
- 1.2.4 pianifica e attua, nell'ambito delle risorse disponibili e di quelle ad esso assegnate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti fissati dalla regolamentazione vigente, lo sviluppo e gestione delle risorse umane e delle infrastrutture di sua competenza;

- 1.2.5 contribuisce alla formulazione dei progetti didattici delle Scuole;
- 1.2.6 propone alle Scuole, in conformità con i loro progetti didattici, i docenti per la copertura degli insegnamenti, e dei relativi servizi complementari, per tutti i livelli dei corsi di studio istituzionali, compresi i Master Universitari attivati presso il Politecnico di Milano, assicurandone il profilo e le competenze, la qualità del servizio didattico, l'uniformità e la congruenza dei programmi di insegnamenti concordati;
- 1.2.7 propone e gestisce, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, corsi di dottorato di ricerca, che si coordinano nell'ambito della Scuola di dottorato;
- 1.2.8 propone e gestisce, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, corsi di istruzione permanente, aggiornamento e perfezionamento; collabora, anche con organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.

1.3 ORGANI DEL DIPARTIMENTO

- 1.3.1 Sono organi di governo del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento e la Giunta.
- 1.3.2 Sono organi di supporto del Dipartimento: la Commissione Scientifica, la Commissione Didattica, i Coordinatori di Sezione e i Consigli di Sezione.

1.4 VARIAZIONI DELL'ASSETTO

- 1.4.1 Le variazioni di assetto del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo Art. 24, comma 2.

ART. 2 - GLI ORGANI DI GOVERNO DEL DIPARTIMENTO

2.1 IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

- 2.1.1 Il Direttore rappresenta il Dipartimento e tiene i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo. Promuove le attività del Dipartimento e cura l'osservanza della normativa vigente, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo. Il Direttore esercita le funzioni previste dall'Art. 21 dello Statuto, come riportato nell'Allegato A. Inoltre, il Direttore:
 - 2.1.2 convoca e presiede la Commissione Scientifica e la Commissione Didattica;
 - 2.1.3 predispone il piano di sviluppo del Dipartimento che si articola nei seguenti documenti:
 - a) progetto scientifico triennale del Dipartimento, formulato sulla base di indicazioni programmatiche fornite dalle Sezione per gli aspetti relativi alle specifiche aree scientifiche;
 - b) richieste per il finanziamento e l'assegnazione di posti di professore e ricercatore e di personale tecnico da sottoporre al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Dipartimento;
 - 2.1.4 Come previsto all'Art. 21 dello Statuto, il Direttore designa un Direttore vicario, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Il Direttore vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno e nominato dal Rettore, sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, di assenza e di cessazione anticipata fino all'entrata in

carica del nuovo eletto. Il Direttore può nominare uno o più vicedirettori cui delegare specifiche funzioni.

2.2 IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

- 2.2.1 Il Consiglio, che comprende tutti i docenti (professori e ricercatori) che fanno parte del Dipartimento, programma e coordina le attività di ricerca e didattica che fanno capo al Dipartimento, in conformità con gli orientamenti generali espressi dagli organi di governo dell'Ateneo e compatibilmente con le risorse disponibili.
- 2.2.2 Fanno parte del Consiglio due rappresentanti eletti del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, secondo modalità definite all'Art. 6.2 e successivi del presente regolamento. I rappresentanti diventano tre qualora il personale predetto superi le venti unità.
- 2.2.3 Fa parte del Consiglio un rappresentante eletto tra gli studenti iscritti ad ognuno dei corsi di Dottorato promossi dal Dipartimento, secondo modalità definite all'Art. 6.2 e successivi del presente regolamento. I rappresentanti diventano due qualora gli studenti di un Corso di dottorato superino le cento unità.
- 2.2.4 Fanno parte del Consiglio due rappresentanti eletti tra gli assegnisti di ricerca del Dipartimento, secondo modalità definite all'Art. 6.2 e successivi del presente regolamento.
- 2.2.5 Alle sedute del Consiglio partecipa senza diritto di voto il Responsabile Gestionale con funzioni di segretario verbalizzante e col compito di garantire la correttezza formale e la legittimità delle delibere assunte.
- 2.2.6 Al fine di favorire la collaborazione interdisciplinare, il Consiglio può invitare alle sedute, come componenti senza diritto di voto, docenti afferenti ad altri Dipartimenti e persone esterne al Politecnico di Milano, motivandone la presenza.
- 2.2.7 Il Consiglio è convocato dal Direttore, anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
- 2.2.8 Il Consiglio di Dipartimento, in seduta plenaria, esercita le funzioni previste dall'Art. 22 dello Statuto, come riportato nell'Allegato B. Inoltre, il Consiglio:
- 2.2.9 approva il progetto scientifico predisposto dal Direttore in collaborazione con la Commissione Scientifica;
- 2.2.10 delibera l'articolazione del Dipartimento in Sezioni e la corrispondenza tra Settori Scientifici Disciplinari e Sezioni;
- 2.2.11 alloca alle singole Sezioni parte dei propri spazi per uffici, laboratori che vengono autonomamente gestiti dalle stesse;
- 2.2.12 delibera l'attivazione/disattivazione di laboratori sperimentali e ne attribuisce la gestione organizzativa e tecnica alle Sezioni;

Il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai docenti:

- 2.2.13 esprime pareri e formula proposte agli organi competenti in merito a questioni relative ai ricercatori e al reclutamento dei ricercatori, escluse le loro chiamate (secondo quanto previsto dall'art.8, comma 13 del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a Tempo Determinato del Politecnico di Milano);
- 2.2.14 formula proposte e richieste relative a professori a contratto e al conferimento di supplenze, limitatamente alle discipline che fanno capo al Dipartimento;
- 2.2.15 assegna i compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai professori associati e ordinari:

- 2.2.16 esprime pareri e formula proposte agli organi competenti in merito a questioni relative ai professori associati e al reclutamento dei professori associati;
- 2.2.17 formula le proposte di chiamata dei ricercatori.

Il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai professori ordinari:

- 2.2.18 esprime pareri e formula proposte agli organi competenti in merito a questioni relative ai professori ordinari e al reclutamento dei professori ordinari.

2.3 DELEGHE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO AD ALTRI ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Il Consiglio:

- 2.3.1 delega permanentemente alla Giunta di Dipartimento i compiti di cui all'Art. 2.7.2 e successivi; qualora alla giunta venga attribuito anche potere deliberante rispetto a specifiche deleghe, il Consiglio stabilisce i criteri di validità delle votazioni della Giunta;
- 2.3.2 delega permanentemente ai Consigli di Sezione i compiti di cui all'Art. 3.2.5;
- 2.3.3 può conferire, quando lo ritenga necessario, deleghe, nei limiti dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo, ad altri organi previsti dal presente Regolamento. Le modalità di assegnazione delle deleghe sono, di volta in volta, definite dal Consiglio di Dipartimento.

2.4 LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

- 2.4.1 La Giunta ha il compito di coadiuvare il Direttore e il Consiglio nella gestione del Dipartimento e svolge attività di carattere istruttorio e deliberante, se queste ultime rientrano in specifiche deleghe assegnate alla Giunta dal Consiglio di Dipartimento.
- 2.4.2 Il Direttore comunica al Consiglio le delibere adottate dalla Giunta.

2.5 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

2.5.1 La Giunta di Dipartimento è composta dai seguenti due membri di diritto:

- a) Direttore, che la presiede e la convoca;
- b) Direttore Vicario.

2.5.2 Sono inoltre membri della Giunta:

- a) un docente per ciascun Consiglio di Sezione, indicato dal Consiglio della Sezione;
- b) uno dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo presenti in Consiglio di Dipartimento, nominato a maggioranza dagli stessi, o, in mancanza di maggioranza, quello che abbia dato disponibilità e abbia ricevuto il maggior numero di voti nella elezione per la rappresentanza in Consiglio. Qualora uno dei rappresentanti si dimetta o per qualunque ragione cessi di far parte del Dipartimento, si reintegra il dimissionario secondo la procedura sopraindicata;
- c) i docenti necessari a soddisfare i requisiti di rappresentanza del Dipartimento nelle giunte delle scuole raccordate, indicati dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore.

2.5.3 Alle sedute della Giunta di Dipartimento partecipa senza diritto di voto il Responsabile Gestionale con funzioni di segretario verbalizzante e di verifica formale e di legittimità delle delibere alle quali la Giunta fosse delegata.

2.5.4 È data facoltà al Direttore di invitare alle sedute della Giunta di Dipartimento, senza diritto di voto, altre persone che possano contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.

2.6 DURATA DELLA CARICA

2.6.1 Il mandato della Giunta di Dipartimento coincide con quello del Direttore.

2.6.2 In caso di decadenza del Direttore, la Giunta di Dipartimento dovrà essere ricostituita con nuove elezioni.

2.6.3 La Giunta è nominata con decreto del Rettore.

2.7 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

2.7.1 La Giunta di Dipartimento collabora con il Direttore per:

- a) l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di Dipartimento;
- b) l'attuazione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;
- c) la gestione complessiva del Dipartimento.

2.7.2 Sono delegati alla Giunta i seguenti compiti:

- a) verificata la disponibilità di risorse per la loro esecuzione, proporre la stipula di contratti di ricerca, di consulenza e di didattica per conto terzi previsti dal DPR 382/80, nonché la stipula dei contratti con tecnici e di convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie di cui all'art. 27 del predetto DPR;
- b) sentita la Commissione Scientifica, curare, anche in collaborazione con enti esterni, iniziative d'interesse scientifico e formulare eventuali proposte in merito da sottoporre al Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione;
- c) dare la preventiva approvazione all'utilizzazione di fondi per spese che devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione a norma del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- d) approvare in fase preliminare il budget preventivo e consuntivo dei fondi di dotazione del Dipartimento e le relative relazioni;
- e) definire e proporre il regolamento che disciplina le modalità e i diritti di accesso alle aree del Dipartimento e a ai relativi servizi.

ART. 3 - GLI ORGANI DI SUPPORTO

3.1 LE SEZIONI DEL DIPARTIMENTO E LORO ARTICOLAZIONE

3.1.1 Il Dipartimento si articola in Sezioni come specificato nell'Allegato E.

3.1.2 L'articolazione in Sezioni può essere modificata dal Consiglio di Dipartimento con voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

3.1.3 I professori di prima e seconda fascia e i ricercatori afferiscono di diritto alle Sezioni in base al settore scientifico disciplinare di appartenenza, secondo la tabella di corrispondenza precisata nell'Allegato E. Qualora un settore scientifico sia presente in più di una Sezione, il personale docente deve indicare a quale Sezione intenda afferire.

3.1.4 La corrispondenza tra Settori Scientifico Disciplinari e Sezioni di cui all'art. 3.1.1 si intende mantenuta salvo contraria delibera del Consiglio di Dipartimento e può essere da esso modificata con voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

3.1.5 Un professore o un ricercatore non appartenente ai settori scientifici disciplinari indicati nell'Allegato E dovrà indicare la Sezione cui desidera afferire al momento della richiesta di

afferenza al Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento, sentita la Sezione interessata, valuterà contestualmente la richiesta di afferenza al Dipartimento e alla Sezione.

- 3.1.6 Un professore o un ricercatore del Dipartimento può richiedere di afferire ad una Sezione diversa da quella cui appartiene. Il Consiglio di Dipartimento, sentite le Sezione interessate, valuterà la richiesta.
- 3.1.7 I compiti assegnati alle Sezioni sono descritti all'Art. 3.2 e successivi. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa e finanziaria e non dispongono di personale tecnico amministrativo proprio.
- 3.1.8 Organi delle Sezioni sono il Consiglio di Sezione e il Coordinatore. Il loro mandato coincide con quello del Direttore del Dipartimento. In caso di decadenza del Direttore il Coordinatore di Sezione dovrà essere rieletto.
- 3.1.9 L'articolazione del Dipartimento in Sezioni e la loro corrispondenza con i Settori Scientifico Disciplinari, ove variate a seguito di delibera del Consiglio di Dipartimento, saranno rese esecutive a partire dal 1° Gennaio successivo alla data della delibera.

3.2 ATTRIBUZIONE E COMPOSIZIONI DEGLI ORGANI DELLA SEZIONE

- 3.2.1 Il Consiglio di Sezione è formato dai docenti afferenti alla Sezione.
- 3.2.2 Il Consiglio di Sezione ha il compito di raccogliere e rappresentare la volontà della Sezione nei confronti del Consiglio di Dipartimento, del Direttore e della Giunta di Dipartimento.
- 3.2.3 Il Consiglio di Sezione prepara la relazione programmatica sulla base della quale il Direttore predispone il progetto scientifico del Dipartimento.
- 3.2.4 Il Consiglio di Sezione ha il compito di gestire le risorse ad esso assegnate dal Consiglio di Dipartimento, dal Direttore o dalla Giunta di Dipartimento.
- 3.2.5 Sono permanentemente delegati ai Consigli di Sezione i compiti relativi a:
 - a) formulare proposte e richieste relative a professori a contratto e al conferimento di supplenze per le discipline dei settori di loro competenza;
 - b) fornire pareri in ordine alla attivazione di procedure di bando e alle chiamate dei professori e dei ricercatori;
 - c) proporre le coperture didattiche degli insegnamenti e delle attività di supporto alla didattica, relativamente alle materie dei Settori Scientifici Disciplinari di loro competenza.
- 3.2.6 Il Consiglio di Sezione elegge al proprio interno un professore quale Coordinatore di Sezione.
- 3.2.7 Il Coordinatore convoca le riunioni del Consiglio di Sezione e presenta in Consiglio di Dipartimento le decisioni della Sezione che richiedono una delibera del Consiglio di Dipartimento.
- 3.2.8 Le decisioni prese da un Consiglio di Sezione possono essere impugnate e riproposte per la discussione in Consiglio di Dipartimento, purché la richiesta sia presentata da almeno un terzo dei membri del Consiglio di Sezione.
- 3.2.9 Il Coordinatore ha facoltà di delegare temporaneamente ad altri docenti della Sezione compiti specifici.
- 3.2.10 Su iniziativa del Direttore, i Coordinatori delle Sezioni, o i loro delegati, possono essere chiamati a istruire questioni di ordine generale che devono essere discusse e approvate dalla Giunta di Dipartimento o dal Consiglio di Dipartimento.
- 3.2.11 Il Coordinatore di una Sezione, la quale abbia preso decisioni a maggioranza dei presenti, può chiedere che tali decisioni vengano fatte proprie come delibere dal Consiglio di Dipartimento.

3.3 COMMISSIONI DI DIPARTIMENTO

3.3.1 Sono Commissioni del Dipartimento:

- a) la Commissione Scientifica;
- b) la Commissione Didattica;
- c) eventuali altre Commissioni che il Consiglio di Dipartimento riterrà opportuno costituire;

3.3.2 Tutte le Commissioni vengono rinnovate all'inizio del mandato del Direttore, salvo decisione diversa da parte del Consiglio all'atto della loro costituzione, e hanno durata pari a quella del mandato del Direttore.

3.4 COMMISSIONE SCIENTIFICA

3.4.1 La Commissione Scientifica del Dipartimento è costituita dal Direttore, che funge da presidente, e dai Coordinatori delle Sezioni.

3.4.2 La Commissione ha il compito di:

- a) coadiuvare il Direttore nel predisporre il documento illustrante il progetto scientifico del Dipartimento;
- b) valutare i risultati delle ricerche effettuate ed esprimere un parere sui programmi di ricerca che devono essere sottoposti al vaglio del Senato Accademico;
- c) individuare possibili ricerche di interesse strategico, da effettuarsi in modo coordinato tra le varie Sezioni, anche in comune con altri Dipartimenti o con altre istituzioni scientifiche o fondazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
- d) curare la raccolta delle credenziali scientifiche del Dipartimento;
- e) formulare una proposta di ripartizione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- f) formulare una proposta di ripartizione delle risorse in termini di personale e infrastrutture.

3.5 COMMISSIONE DIDATTICA

3.5.1 La Commissione Didattica è composta d'ufficio da:

- a) Direttore del Dipartimento che la presiede.
- b) Il vicedirettore con delega alla didattica, qualora nominato secondo quanto previsto all'Art. 2.1.4. In assenza del Direttore, il vicedirettore con delega alla didattica presiede la Commissione;
- c) i docenti del Dipartimento che sono membri di Giunta di Scuola. Ove una Sezione non fosse rappresentata, il Coordinatore di Sezione nomina un rappresentante di Sezione.

3.5.2 La Commissione Didattica può invitare alle sue sedute, anche in modo temporaneo, altri Docenti del Dipartimento e del Politecnico di Milano, su proposta del Direttore.

3.5.3 La Commissione Didattica ha lo scopo di raccogliere e trasferire al Dipartimento le informazioni e le esigenze operative che nascono dalle Scuole, favorire iniziative rivolte alla valutazione, al miglioramento e alla promozione dei Corsi di Studi. La Commissione supporta il Direttore e i Coordinatori di Sezione nella predisposizione del palinsesto per la copertura dei corsi di competenza del Dipartimento.

ART. 4 - LABORATORI E ALTRE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

- 4.1 Al fine di svolgere efficacemente le attività didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico il Dipartimento si avvale di laboratori didattici, di ricerca e di servizi di supporto (officine, biblioteche, archivi etc.). I laboratori di ricerca sono funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca coerenti con le linee strategiche descritte nel Progetto Scientifico di Dipartimento.
- 4.2 Si considerano laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca, o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, e/o di agenti chimici, fisici o biologici.
- 4.3 I criteri di accesso e di utilizzazione dei laboratori sono disciplinati dall'Art. 8 del presente regolamento.
- 4.4 I laboratori di ricerca fanno capo ad una o più Sezioni del Dipartimento e i relativi responsabili sono nominati dal Direttore di Dipartimento, sentiti i Coordinatori delle Sezioni interessate.
- 4.5 I responsabili dei laboratori di didattica e dei servizi di supporto sono nominati dal Direttore, sentito il Consiglio di Dipartimento.
- 4.6 I responsabili dei laboratori riferiscono al Direttore di Dipartimento in merito alle attività svolte nei laboratori.

ART. 5 – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO

- 5.1 Le attività relative alla gestione del Dipartimento e i compiti del Responsabile Gestionale e del Direttore del Dipartimento sono definite dal Regolamento generale di Ateneo (Art. 25) e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano.
- 5.2 Il Direttore ai fini di indirizzo e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche e in accordo con le delibere degli organi di Dipartimento definisce annualmente gli obiettivi del Responsabile Gestionale e della struttura tecnico-amministrativa.

5.3 PARTECIPAZIONE A CENTRI E CONSORZI

- 5.3.1 Al fine di contribuire alla realizzazione delle proprie finalità, il Dipartimento può aderire alla partecipazione o costituzione di Centri e Consorzi, ottemperando alle norme e procedure stabilite dal Politecnico di Milano.
- 5.3.2 Il Dipartimento, per le tematiche di interesse scientifico, può far parte di Centri Interdipartimentali, come prevedono le norme dell'Ateneo. I Centri Interdipartimentali possono essere ubicati presso il Dipartimento, quando il Direttore del Centro afferisca al Dipartimento stesso. I criteri di gestione dei fondi del Dipartimento valgono anche per quelli dei Centri ubicati presso il Dipartimento.

5.4 INVENZIONI E BREVETTI

- 5.4.1 Il Dipartimento rappresenta la struttura naturale in cui si possono concretizzare idee e know-how e quindi soluzioni innovative nei diverse campi operativi. Per tale ragione il Dipartimento si impegna a favorire la brevettazione dei risultati della ricerca e a far partecipare i propri ricercatori alle utilità che ne possano conseguire secondo quanto disciplinato dall'Ateneo.

ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

6.1 ELEZIONI DEL DIRETTORE

6.1.1 Le elezioni del Direttore sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo (Artt. 3 e 7), riportate nell' Allegato C.

6.2 ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO, DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO E DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA IN CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

6.2.1 Per l'espletamento delle votazioni per la elezione dei Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, si fa riferimento all'art. 22 dello Statuto (All. B), riguardo al numero dei rappresentanti da eleggere, e all'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo (All. C).

6.2.2 L'elettorato attivo è attribuito al personale tecnico-amministrativo, ivi compreso quello con contratto a tempo determinato, in servizio alla data di espletamento delle votazioni.

6.2.3 L'elettorato passivo è attribuito al solo personale tecnico-amministrativo di ruolo a tempo indeterminato in servizio alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

6.2.4 Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e/o passivo si fa riferimento al Contratto Collettivo nazionale di Lavoro – Comparto Università, ai Regolamenti interni di Ateneo e alla normativa vigente in materia di pubblico impiego che dispongono limitazioni all'attribuzione dell'elettorato attivo e/o passivo. E' comunque escluso dall'elettorato passivo il personale tecnico-amministrativo sospeso dal servizio anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.

6.2.5 Le nomine sono disposte con Decreto del Direttore Generale.

6.2.6 Per l'espletamento delle votazioni per la elezione delle rappresentanze degli studenti iscritti ai corsi di dottorato promossi dal Dipartimento, e degli Assegnisti di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento, si fa riferimento all'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo (All. C).

6.2.7 L'elettorato attivo è attribuito, per ciascuna Componente, agli Assegnisti di ricerca operanti presso il Dipartimento e agli Studenti iscritti ai dottorati di ricerca promossi dal Dipartimento alla data di espletamento delle votazioni.

6.2.8 L'elettorato passivo è attribuito, per ciascuna Componente, agli Assegnisti di ricerca operanti presso il Dipartimento e agli Studenti iscritti ai dottorati di ricerca promossi dal Dipartimento alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

6.2.9 Gli Assegnisti di ricerca iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ai fini dell'attribuzione dell'elettorato passivo, devono optare per la Componente per cui intendono presentare la candidatura.

6.2.10 Sono comunque esclusi dall'elettorato passivo gli Assegnisti di ricerca e gli Studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca sospesi dal relativo status anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.

6.2.11 Le nomine sono effettuate con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

6.3 ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE SEZIONI

6.3.1 Il Coordinatore della Sezione è eletto dai membri della Sezione tra i professori in regime di impegno a tempo pieno aderenti alla Sezione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione, e a maggioranza relativa nella seconda, ed è nominato dal Direttore di Dipartimento.

6.3.2 Le elezioni vengono indette dal Direttore di Dipartimento e le candidature vanno presentate al Direttore entro i successivi 5 giorni dalla data di indizione. Il Direttore dovrà nominare una commissione elettorale da lui presieduta e completata da altri due membri, di cui uno fungerà da segretario, scelti tra docenti afferenti al Dipartimento.

ART. 7 - GESTIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

7.1 La gestione degli organi collegiali è disciplinata dal Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo (All. D).

ART. 8 - ACCESSO AL DIPARTIMENTO E SICUREZZA

8.1 Le norme e le procedure relative alla sicurezza in Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

8.2 Le modalità e i diritti di accesso alle aree del Dipartimento e a ai relativi servizi sono definiti da apposito regolamento predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio (Art. 2.7.2, comma e).

ART. 9 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI BENI MOBILI AL PERSONALE

9.1 Il Direttore può affidare temporaneamente beni mobili del Dipartimento al personale docente e tecnico-amministrativo. L'affidatario dei beni mobili è responsabile degli stessi a tutti gli effetti durante il periodo d'uso.

ART. 10 - DURATA E REVISIONE DEL REGOLAMENTO

10.1 Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento convocato in seduta plenaria a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed è emanato con Decreto Rettorale previa approvazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emanazione del Decreto Rettorale di cui al comma precedente.

10.2 Il Regolamento, inclusa l'articolazione del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria in Sezioni, ha durata di tre anni e si intende implicitamente rinnovato qualora non vengano presentate proposte di modifica di cui al punto successivo.

10.3 Eventuali modifiche del regolamento devono essere proposte al Consiglio di Dipartimento e da questo approvate con la maggioranza dei voti dei suoi membri di diritto, salvo per gli articoli ove sia prevista una maggioranza più qualificata.

10.4 Eventuali modifiche al regolamento a seguito di cambiamenti in parti o articoli della normativa di Ateneo si intendono implicitamente adottate.

ART. 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI

11.1 Per quanto non definito o previsto, si applicano le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti ivi previsti, nonché le norme generali e compatibili.

ALLEGATO A

Statuto del Politecnico di Milano, Art. 21: Direttore di Dipartimento

1Il Direttore rappresenta il Dipartimento e tiene i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo.

Promuove le attività del Dipartimento e cura l'osservanza della normativa vigente, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

2In particolare, il Direttore:

a)convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, dando esecuzione alle relative delibere;

b)vigila sulle attività didattiche e di ricerca che fanno capo al Dipartimento e verifica l'assolvimento da parte dei docenti dei compiti stabiliti dalla normativa vigente;

c)ha potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e sottoscrive le convenzioni e i contratti, in armonia con gli orientamenti espressi dal Senato accademico e in conformità con le disposizioni del Consiglio di amministrazione, secondo le procedure previste nell'ambito del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d)approva gli atti relativi alla partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico;

e)è responsabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 4, dell'organizzazione e gestione del Dipartimento, nonché della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali;

f)individua, in accordo con il Direttore generale, un'adeguata organizzazione interna del Dipartimento finalizzata all'efficienza e all'efficacia dei servizi, sentito il Consiglio di Dipartimento;

g)formula le richieste di finanziamento da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

h)è consegnatario di tutti i beni a disposizione del Dipartimento.

3Il Direttore esercita, nell'ambito del Dipartimento, ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo e non espressamente attribuita ad altri organi del Dipartimento.

4Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione, appartenenti al Dipartimento ed è nominato con decreto del Rettore.

5Il mandato del Direttore è di tre anni, rinnovabile una volta.

6Il Direttore designa un Direttore vicario, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Il Direttore vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno e nominato dal Rettore, sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, di assenza e di cessazione anticipata fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Direttore può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni ad altri docenti o esponenti del personale.

ALLEGATO B

Statuto del Politecnico di Milano, Art. 22: Consiglio di Dipartimento

- 1 Il Consiglio, costituito da tutti i docenti che fanno parte del Dipartimento, programma e coordina le attività di ricerca e didattica che fanno capo al Dipartimento, in conformità con gli orientamenti generali espressi dagli organi di governo dell'Ateneo e compatibilmente con le risorse disponibili.
- 2 Fanno parte del Consiglio due rappresentanti eletti del personale assegnato al Dipartimento. I rappresentanti sono tre se il personale supera le venti unità.
- 3 Fa parte del Consiglio almeno un rappresentante eletto tra gli studenti iscritti ad ognuno dei corsi di Dottorato promossi dal Dipartimento, secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento.
- 4 Fanno parte del Consiglio due rappresentanti eletti tra gli assegnisti di ricerca del Dipartimento, secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento.
- 5 Al fine di favorire la collaborazione interdisciplinare, il Consiglio può associare, come componenti senza diritto di voto, docenti afferenti ad altri Dipartimenti.
- 6 Il Consiglio è convocato dal Direttore, anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio di Dipartimento:

- a) approva le modifiche al progetto istitutivo del Dipartimento;
- b) attiva, in base alle risorse assegnate, i procedimenti di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e l'adozione dei bandi per i ricercatori, acquisendo preventivamente il parere delle Scuole in cui è previsto l'assolvimento del compito didattico istituzionale;
- c) formula al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei docenti;
- d) concorda con le Scuole le coperture delle attività previste nei programmi formativi istituzionali, garantendo l'equa ripartizione dei compiti didattici tra i docenti che afferiscono al Dipartimento;
- e) propone al Senato accademico, in coerenza con il proprio progetto, l'istituzione di corsi di Dottorato di ricerca, di Master di primo e di secondo livello e di Scuole di specializzazione, anche d'intesa con altri Dipartimenti;
- f) propone al Senato accademico strutture di coordinamento dell'attività di ricerca in ambiti specifici, facendo ricorso ad adeguate modalità organizzative che coinvolgano più Dipartimenti;
- g) cura, anche in collaborazione con soggetti esterni, iniziative d'interesse scientifico e formula eventuali proposte in merito da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo;
- h) delibera la stipula di contratti di ricerca, consulenza e didattica e di convenzioni;
- i) indica i criteri generali per l'utilizzazione coordinata delle risorse assegnate al Dipartimento;
- j) approva preventivamente l'utilizzo dei fondi per spese che devono essere autorizzate dal Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- k) disciplina, anche ai fini della sicurezza, l'accesso al Dipartimento, ai singoli laboratori, alle officine e agli altri servizi dipartimentali;
- l) adotta, su iniziativa del Direttore, il Regolamento del Dipartimento che definisce, tra l'altro, l'assetto organizzativo del Dipartimento.

ALLEGATO C

RGA del Politecnico di Milano, Art. 3: Nome generali e comuni delle elezioni

- 1L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio non inferiore alla durata del mandato prima della cessazione del servizio. I docenti ed il personale candidati negli Organi di Ateneo, devono assicurare un numero di anni di servizio non inferiore alla durata del mandato prima della cessazione del servizio.
- 2Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale e statutario, i mandati elettivi decorrono dal 1° gennaio e terminano il 31 dicembre del periodo di riferimento.
- 3Le elezioni di Ateneo dei docenti e del personale sono indette con decreto rettorale, reso pubblico con mezzi idonei, almeno 45 giorni prima della prima data fissata per le votazioni, ove non diversamente indicato.
- 4Nei decreti di indizione delle elezioni di Ateneo sono, tra l'altro, indicati:
- il corpo elettorale;
 - i requisiti per l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo;
 - i tempi e le modalità di espletamento delle votazioni;
 - la costituzione e la composizione della Commissione Elettorale ed i compiti ad essa attribuiti;
 - la presentazione delle candidature;
 - la pubblicizzazione dei risultati elettorali.
- 5Il Direttore generale, con proprio decreto, costituisce un numero congruo di seggi elettorali, definendone la composizione.
- 6Tutte le elezioni, salvo che sia diversamente disposto, si svolgono per votazione a scrutinio segreto.
- 7Ogni elettore ha il diritto di votare per non più di un nominativo, salvo quando diversamente disciplinato dal decreto di indizione.
- 8In caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, gli organi si intendono costituiti anche in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta.
- 9In tutte le elezioni, salvo dove diversamente disposto, risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti validi. A parità di voti, si tiene conto della maggiore anzianità anagrafica.
- 10Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i docenti o il personale sospesi dal servizio anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.
- 11Di norma, per la validità delle elezioni, ad esclusione di quelle relative alle rappresentanze studentesche e salvo quanto diversamente specificato nei punti successivi dedicati alle singole elezioni degli Organi di Ateneo, è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto.
- 12Di norma, nel caso di non validità delle elezioni, salvo quanto diversamente specificato nei punti successivi dedicati alle singole elezioni degli Organi di Ateneo, le stesse si ripetono una sola volta e sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.
- 13Le funzioni di Decano, per ogni organo di riferimento, sono assunte dal professore di prima fascia che ha maggiore anzianità di nomina in ruolo. In caso di incompatibilità o di espressa rinuncia, le funzioni vengono assolte dal professore di prima fascia che segue in ordine di anzianità.
- 14Nessun candidato può far parte delle Commissioni elettorali e dei seggi.
- 15Le cariche o le rappresentanze che per effetto di sostituzioni abbiano effettiva durata superiore alla metà di quella prevista dallo Statuto, vengono computate per intero agli effetti della non rieleggibilità.

- 16 Ad esclusione delle votazioni delle rappresentanze studentesche, in caso di rinuncia alla carica, di dimissioni volontarie o di perdita dei requisiti necessari e salvo quando diversamente previsto in Statuto, si ricorre a votazioni suppletive per il periodo rimanente del mandato di riferimento, con le stesse modalità della votazione primaria.
- 17 Tutte le cariche elettive, esclusa quella del Rettore, sono rinnovabili e non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi.
- 18 Per lo svolgimento delle elezioni di Ateneo può essere utilizzata la procedura telematica di voto, validata a livello nazionale, che assicura l'accertamento dell'identità degli aventi diritto al voto e la segretezza del voto.
- 19 Al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale e i componenti dei seggi elettorali procedono allo scrutinio dei voti. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale.
- 20 Il Rettore proclama l'esito delle votazioni con proprio decreto, assicurandone adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo di Ateneo e altre forme ritenute idonee.
- 21 Gli eventuali ricorsi devono essere presentati per iscritto alla Commissione elettorale entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali. Sui ricorsi decide la Commissione elettorale entro i successivi due giorni, sentito il ricorrente.

RGA del Politecnico di Milano, Art. 7: Elezioni dei Direttori di Dipartimento

- 1 Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
- 2 Il Decano fissa le date per l'elezione e nomina una Commissione elettorale da lui presieduta. Il Decano inoltre costituisce il seggio elettorale, definendone la composizione.
- 3 Qualora il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o perda i requisiti previsti per la carica, si procede a nuove elezioni con le modalità previste nei precedenti commi. Nelle more di espletamento delle nuove votazioni, il Direttore Vicario esercita le proprie funzioni solo per l'ordinaria amministrazione.
- 4 Nel caso di assenza o impedimento del Direttore e del Direttore Vicario, il Direttore è sostituito dal Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento.

ALLEGATO D

RGA del Politecnico di Milano, Titolo III: organi collegiali**ART. 15 Convocazione della seduta e ordine del giorno**

- 1La convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente dell'organo collegiale.
- 2La convocazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione può essere motivatamente richiesta da almeno 1/3 dei membri con diritto di voto.
- 3Per la richiesta di convocazione i regolamenti degli altri organi, ove non stabilito dallo Statuto, possono fissare limiti specifici comunque non inferiori ad 1/10 dei membri aventi diritto. Qualora la richiesta di convocazione non venga accolta, il Presidente dell'organo deve darne notizia nella prima seduta, specificando i motivi del mancato accoglimento.
- 4Con le stesse procedure di cui al punto 3, prima della convocazione della seduta può essere richiesto l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno. Ai regolamenti dei singoli organi è demandata la definizione delle modalità per la richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno da parte delle rappresentanze.
- 5Prima della convocazione della seduta del Senato accademico, può essere richiesto l'inserimento all'ordine del giorno di specifici argomenti da parte di almeno il dieci per cento dei docenti o del personale interessato. A tal fine la richiesta va indirizzata al Rettore, anche in via telematica, e deve contenere l'autocertificazione, da parte di chi la invia, della validità delle firme dei soggetti elencati in numero almeno pari alle percentuali anzidette. Il Rettore, qualora ritenga la richiesta valida, invita il proponente, se non già membro del Senato, ad illustrarla alla prima seduta dell'organo.
- 6La convocazione in via ordinaria deve essere messa a disposizione di ciascun avente diritto presso la struttura cui afferisce, con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi escluso il sabato e i giorni festivi secondo il calendario accademico. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore anche con altri mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati.
La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare. In casi eccezionali l'ordine del giorno può essere integrato. Le eventuali proposte di modifica all'ordine del giorno sono sottoposte all'approvazione dell'organo in apertura di seduta.
- 7Ai sensi della vigente normativa, sono ritenute valide le comunicazioni effettuate con mezzo telematico o informatico.
- 8Nei limiti del possibile, prima del termine di una seduta viene indicato un calendario di massima per le sedute successive.
- 9Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno e ora di aggiornamento.
- 10Il Presidente dell'organo presenta all'inizio delle sedute l'elenco delle persone da lui invitate a partecipare, senza diritto di voto, precisandone le motivazioni.

ART. 16 - Decadenza dalla carica

- 1I membri non di diritto di organi centrali, di organi di governo della struttura decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata a due sedute nel corso dell'anno. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza, né delle sedute o parte di sedute alle quali sono chiamati a partecipare senza diritto di voto.

ART. 17 - Validità delle sedute

- 1Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto. I membri possono anche essere presenti in audio o teleconferenza.

2 Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza.

3 In ogni caso nessuna seduta di organo collegiale è valida qualora non sia presente il Presidente o chi ne fa le veci.

Nessuno può prendere parte alla seduta o a parte di seduta in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il 4° grado. Altre limitazioni potranno essere previste dai regolamenti degli organi.

ART. 18 - Relazioni tra organi

1 Qualora un organo debba assumere una delibera di concerto con un altro organo la stessa dovrà essere adottata in tempi congrui, con motivazioni ritenute soddisfacenti da entrambi.

2 Nel caso in cui un organo sia tenuto a deliberare previo parere di altri organi, o comunque dopo averli consultati, la delibera riporta il parere ottenuto e ne dà conto nella motivazione finale. Il parere è rilasciato entro i termini eventualmente stabiliti dall'organo deliberante, comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

3 Nel caso in cui gli organi consultati non rispondano entro i termini stabiliti, l'organo deliberante potrà procedere facendone specifica menzione nella delibera.

4 Gli organi sono tenuti ad esprimere motivati pareri sui temi di loro competenza in merito a proposte provenienti da organi o strutture che ne abbiano titolo. Delle proposte ricevute i Presidenti sono tenuti a dare sollecita comunicazione ai membri degli organi e a predisporre le procedure per la risposta in tempi ragionevoli.

ART. 19 - Espressione della volontà dell'organo

1 Per l'assunzione di delibere, salvo che sia diversamente disposto da norme legislative o statutarie, è necessario che i voti a favore superino i voti contrari.

ART. 20 - Modalità di votazione

1 Le proposte vengono messe in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo proposto, emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti a emendamenti vengono votati prima dell'emendamento stesso.

2 La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

3 La mozione d'ordine ha la precedenza su tutto e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

4 Le votazioni vengono di regola svolte a scrutinio palese. Solo nel caso che le delibere da assumere riguardino le persone può essere chiesto da non meno di un quinto dei presenti di procedere a scrutinio segreto. In questo caso il presidente definisce le modalità attraverso le quali si dà corso alla richiesta stessa. In ogni caso deve essere data possibilità a chiunque di disgiungere la propria responsabilità da quella del collegio mediante dichiarazione a verbale precedente la votazione.

ART. 21 - Verbalizzazione delle sedute

1 Il Segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione. Chiunque intenda fare iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al Segretario nel corso della seduta.

2 Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni, ed hanno effetto immediato. I verbali sono approvati nella seduta successiva sempre che i membri del consesso, che vi hanno partecipato, abbiano avuto tempo ragionevole per prenderne visione. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e comunque non oltre

tre mesi dalla seduta dell'organo collegiale. Per esigenze amministrative stralci di verbali possono essere approvati seduta stante.

- 3I verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata una adeguata comunicazione.

ALLEGATO E

SEZIONI DEL DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA

ARTICOLAZIONE IN SEZIONI (Art. 1.1.2)

Il Dipartimento si articola nelle seguenti Sezioni:

- Automatica
- Bioingegneria
- Elettrica
- Elettronica
- Informatica
- Telecomunicazioni

SEZIONI E PRINCIPALI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI (ARTT. 2.2.10 E 3.1.4)

- Automatica: ING-INF/04, MAT/09, ING-INF/07, BIO/07
- Bioingegneria: ING-INF/06, ING-IND/34
- Elettrica: ING-IND/31, ING-IND/32, ING-IND/33, ING-INF/07
- Elettronica: ING-INF/01, ING-IND/31
- Informatica: ING-INF/05, INF/01
- Telecomunicazioni: ING-INF/02, ING-INF/03

In accordo con quanto previsto dall'Art. 3.1.5 del presente regolamento, l'elenco dei docenti afferenti alle singole Sezioni non si esaurisce necessariamente a coloro che appartengono ai Settori Scientifici Disciplinari sopra indicati, ma può includere docenti anche di altri settori scientifico disciplinari.